

Notaio Giuseppe Mattera

Via Francesco Ferrucci n. 95/D Prato

tel.0574/574344 fax 0574/574345

Repertorio n. 84771

Raccolta n. 20616

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"NOI PER VOI ODV"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno quattro (4) del mese di settembre, in Firenze, via delle Panche n. 133/A, alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzi a me dottor GIUSEPPE MATTERA, Notaio in Prato, con studio in via Francesco Ferrucci n. 95/D, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia ai medesimi, fatta dal comparente infrascritto, con il mio consenso,

si è riunita in seconda convocazione

l'assemblea dell'associazione riconosciuta denominata "NOI PER VOI ODV" con sede in FIRENZE, VIA DELLE PANCHE n. 133/A, codice fiscale 94022050481, iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche al n. 596, e al n. 438 Registro del Volontariato della Regione Toscana con D.P.R. del Presidente della Provincia di Firenze n. 15 del 28 gennaio 2000, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 557 del 4 aprile 2016;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione dell'adeguamento dello statuto secondo le norme vigenti; varie ed eventuali.

E' presente il Signor:

TULIMIERO PASQUALE, nato ad AVELLINO il 18 maggio 1951, residente in PRATO, VIA BOLOGNA n. 491/A, codice fiscale TLM PQL 51E18 A509W, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta associazione.

Il comparente suddetto, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo io Notaio alla richiesta, do atto di quanto segue:

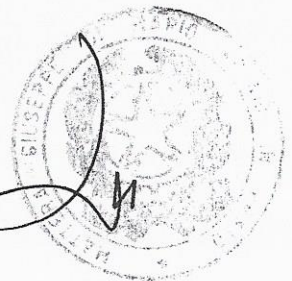
assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 13 del vigente statuto sociale, il Signor TULIMIERO PASQUALE, il quale premette che l'assemblea indetta in prima convocazione è andata deserta e constatata:

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di legge e di statuto;

- la presenza, in proprio e/o per deleghe regolarmente depositate agli atti sociali, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, di numero soci 75 (settantacinque) sulla totalità di numero 125 (centoventicinque) soci, la cui identità e legittimazione è stata accertata dal Presidente;

- la presenza del Consiglio Direttivo in persona di se medesimo, quale Presidente, del Signor AGLIETTI SERGIO, nato a FIRENZE l'undici ottobre 1956, quale Vice Presidente, e dei Signori RELLI LORENZO, nato a FIESOLE (FI) il 27 ottobre

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
ESEGUITA REGISTRAZIONE DELL'ATTO
REG. TO IL 19/09/2019
AL N. 4035 MOD. AT



1984, DE MARCO ARIANNA, nata a BAGNO A RIPOLI (FI) il 29 ottobre 1987, OLIVIERI GIUSEPPE, nato a REGGIO DI CALABRIA il 17 dicembre 1968, quali Consiglieri, nonché l'assenza giustificata dei Consiglieri Signori MELANI GIOVANNI, nato a PISTOIA il 19 aprile 1963, FROSINI ANDREA, nato a CALENZANO (FI) il 7 giugno 1956 e VANNACCI LORENZO, nato a PRATO il 27 settembre 1989;

dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed idonea a deliberare sul descritto ordine del giorno ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto.

Apres la discussione il Presidente il quale, sul primo ed unico punto posto all'ordine del giorno, illustra agli intervenuti la necessità di modificare lo statuto al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dalla Regione Toscana in sede di deposito presso il registro delle persone giuridiche dello statuto sociale aggiornato con delibera in data 25 giugno 2019 al fine di adeguarlo al D.lgs. n. 117/2017.

Nessun associato chiede l'inserimento di dichiarazioni ai sensi dell'art. 2375, 1° comma, Codice Civile.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il presente testo di delibera:

"l'assemblea dell'associazione "NOI PER VOI ODV"

UDITA

la relazione del Presidente dell'assemblea;

DELIBERA

- di modificare l'articolo 2 del vigente statuto sociale come segue:

"ARTICOLO 2 - SEDE

La associazione ha sede in Firenze e come ambito di attività prevalentemente il territorio della Regione Toscana. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Essa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie."

La modifica apportata allo statuto avrà effetto solo in seguito alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Tale testo di delibera, messo ai voti, viene approvato all'unanimità, con votazione palese, mediante appello nominale.

Al presente atto si allega sotto la lettera "A" lo statuto sociale, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, nel testo risultante dopo le modifiche apportate, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente medesimo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea.

Il presente atto è esente dalle imposte di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82, 3° comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato. Esso consta

di due fogli scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me Notaio; ne occupa quattro facciate e fin qui della quinta e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.to: Tulimiero Pasquale

Giuseppe Mattera Notaio

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una associazione riconosciuta denominata: "NOI PER VOI ODV".

ARTICOLO 2 - SEDE

La associazione ha sede in Firenze e come ambito di attività prevalentemente il territorio della Regione Toscana. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Essa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - SCOPO ED ATTIVITA'

L'associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge prevalentemente nei confronti dei terzi le seguenti attività di interesse generale:

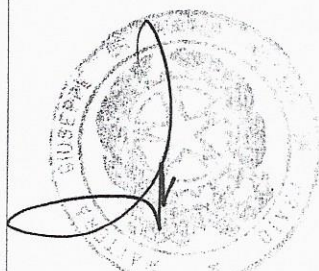
- l'assistenza sociale socio sanitaria, diretta a migliorare la cura e l'assistenza ai pazienti affetti da patologie emato-oncologiche pediatriche e altre malattie mortali o gravemente invalidanti, nonché ad assistere moralmente e materialmente le famiglie dei malati ed i minori figli di un genitore affetto da grave patologia potenzialmente mortale.

A tal fine verranno assunte le iniziative necessarie:

- a sollecitare gli enti pubblici preposti alla tutela della salute, ad assolvere nel modo migliore ai compiti istituzionali;
- a segnalare ai responsabili dei reparti di terapia eventuali carenze per il miglioramento dei servizi e delle strutture;
- ad attuare la prevenzione delle malattie emato-oncologiche, sviluppandone la conoscenza presso il pubblico;
- a favorire incontri di studio e/o soggiorni e stage di ricercatori in Italia e all'estero;
- ad attenuare il disagio materiale ed alleviare le sofferenze morali di parenti dei malati;
- a favorire e sostenere la ricerca scientifica sulle leucemie, tumori e malattie mortali e gravemente invalidanti;
- a sviluppare la cultura della solidarietà e delle esperienze del volontariato. A tale fine, potranno essere organizzati corsi di formazione, con lo scopo di qualificare e far acquisire specifiche competenze. La partecipazione ai corsi è libera, ma spetterà al Consiglio direttivo o ad un delegato del Consiglio Direttivo, stabilire la idoneità del volontario per il servizio in reparto, o per altri servizi.

L'Associazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci.

Nello svolgimento di tali attività l'associazione si avvarrà, prevalentemente, dell'attività di volontariato dei propri as-



sociati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può svolgere, inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, purchè secondarie e strumentali a queste ultime, secondo le indicazioni contenute del decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del codice del Terzo settore e la cui individuazione è rimessa all'organo amministrativo. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione:

- i genitori di figli/e che siano, o siano stati, affetti da leucemia, da altre malattie oncologiche o altre patologie potenzialmente mortali e che siano o siano stati assistiti all'Ospedale A. Meyer di Firenze o altri Ospedali pediatrici specializzati, nonché tutti coloro che, già assistiti presso le dette strutture, per le patologie di cui sopra, abbiano raggiunto la maggiore età, e che dichiarano di volerne far parte presentando apposita domanda;
- i volontari impegnati a svolgere assistenza sociale socio sanitaria, diretta a migliorare la cura e l'assistenza ai pazienti affetti da patologie emato oncologiche pediatriche e altre malattie potenzialmente mortali, nonché ad assistere moralmente e materialmente le famiglie dei malati ed i minori figli di un genitore affetto da grave patologia potenzialmente mortale;
- altre organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato.

Non possono essere associati coloro che svolgono, in modo autonomo o subordinato, prestazioni lavorative per conto dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge.

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta all'organo amministrativo con domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, l'attività lavorativa svolta, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di non aver subito condanne penali per reati contro le persone;
- per gli enti l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale e/o della partita IVA, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle persone giuridiche e/o quello del Registro Unico degli Enti del Terzo settore nonché, ove vi fosse, anche quello di iscrizione al registro delle imprese, l'attività svolta, l'indicazione del legale o dei legali

rappresentanti nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Tutte le domande dovranno contenere l'impegno a osservare i principi contenuti nel presente statuto e nei regolamenti eventualmente approvati e di attenersi alle delibere legalmente adottate dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ogni eventuale altro documento fosse ritenuto necessario al fine di valutare la domanda di ammissione.

L'organo amministrativo deve deliberare, secondo criteri non discriminatori, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata a nuovo associato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata agli interessati i quali potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunzi l'assemblea nella prima riunione successiva.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali dell'assemblea e consultare i libri associativi previa richiesta scritta inviata all'organo amministrativo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- svolgere la propria attività in favore degli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità stabilite annualmente dalla assemblea.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- morte;
- esclusione. Può essere escluso l'associato che contravvenga in modo grave agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti interni o dalle delibere assunte dall'assem-

blea, quando vi siano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea a voto segreto previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato, se possibile e richiesto dal medesimo;

- recesso. Gli associati possono sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

ARTICOLO 8 - ORGANI

1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Comitato Scientifico (qualora deliberato dall'Assemblea);
- g) l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che siano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice-Presidente, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal libro degli associati e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione può essere inviata a mezzo lettera, fax, posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascuno associato ha diritto ad un voto. Agli associati che siano enti del Terzo Settore sono attribuiti due voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'av-

viso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando l'associazione avrà un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati qualora venga superato il detto numero di associati.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto mediante mezzi elettronici, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

I voti si esprimono per alzata di mano, fatta eccezione per le delibere di esclusione ed in caso di voto espresso mediante mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza dei 6/10 (sei decimi) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i



tre quarti degli associati.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione della associazione; esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti eletti dall'Assemblea, con una significativa presenza di genitori di bambini malati e dei ragazzi guariti, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima circostanza la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione; predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità al raggiungimento delle soglie previste dalla legge.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa per giusta causa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge la sua attività sulla base delle direttive ricevute dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017. Esso è composto da tre membri scelti tra le categorie indicate dal secondo comma dell'art. 2397 c.c., e tra di essi almeno uno dovrà essere

scelto tra i revisori contabili iscritti nel relativo registro.

Si applica l'art. 2399 c.c. in relazione alle cause di illeggibilità e decadenza.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Nel caso in cui l'organo di controllo non esercitasse il controllo contabile, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Esso deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene

approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente articolo 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 18 - BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 19 - VOLONTARI

L'attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti massimi stabiliti dall'organo amministrativo e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017; sono in ogni caso vietati rimborsi determinati in via forfettaria.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 20 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo deliberi l'assemblea degli associati. L'assemblea che dichiara lo scioglimento o accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nomina uno o più liquidatori scelti tra i propri associati. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibe-

razioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.

Consta di n. 12 (dodici) facciate.

Prato, li

16 SET 2019

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

